Il Presidente della Regione, richiama all'attenzione della Giunta regionale la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile" e le seguenti deliberazioni della Giunta regionale applicative della suddetta normativa:

- n. 2377 del 12 luglio 2004 di attuazione dell'art. 25 della suddetta legge concernente "Approvazione dei procedimenti amministrativi per la predisposizione delle istruttorie delle richieste di contributo per danni subiti a seguito di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, di cui alla L.R. 5/2001";
- n. 2378 del 12 luglio 2004 concernente "Approvazione di criteri e modalità per la determinazione della tipologia dei beni mobili e beni mobili registrati, per la valutazione del danno nonché per la determinazione della misura del contributo erogabile, per danni subiti a seguito di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, di cui all'art. 22, commi 3 e 5 della L.R. 5/2001 (beni mobili)";
- n. 3509 dell'11 ottobre 2004 concernente "Approvazione di criteri e modalità per la valutazione dei danni, delle tipologie e delle misure del contributo erogabile, per danni subiti a seguito di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, di cui agli articoli 20,21, 22, della L.R. 5/2001".

Ricorda che con decreto del Presidente della Regione n. 569 del 18 dicembre 2008 è stato dichiarato lo stato di calamità in relazione alla precipitazione nevosa che aveva coinvolto l'intero territorio regionale a decorrere dal 14 dicembre 2008, provocando ingenti danni a beni e strutture e che con decreto n. 46 in data 10 febbraio 2009 è stata dichiarata la cessazione del relativo stato di calamità.

Rammenta che, a seguito della calamità succitata, si è reso necessario predisporre opere di protezione di alcuni bacini interessati dai fenomeni valanghivi e successivamente provvedere a modificare o realizzare laddove non presenti le cartografie degli ambiti inedificabili per il rischio valanghe, con conseguenti applicazioni per il territorio interessato di parametri costruttivi segnatamente più restrittivi per quanto attiene alla resistenza da parte delle strutture ai carichi verificabili in caso di valanghe.

Segnala che si rende opportuno integrare i criteri applicativi per la valutazione dei danni subiti a seguito di calamità naturali approvati con la deliberazione della Giunta regionale n.3509/2004 anche con la previsione della fattispecie, attualmente non prevista, della ricostruzione parziale degli immobili anche con criteri e tipologie costruttive differenti dalla preesistenza, degli edifici interessati da calamità, ciò al fine di non penalizzare i potenziali beneficiari dell'indennizzo.

LA GIUNTA

- su proposta del Presidente della Regione Augusto Rollandin;
- richiamata la Legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5, ed in particolare gli articoli 20, 21 e 22;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18/12/2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione protezione civile, ai

sensi del combinato disposto degli artt.13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n.45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'inserimento al punto 3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3509 dell'11 ottobre 2004 della seguente lettera:
 - g) il contributo è concesso anche nel caso di ripristino parziale dell'immobile.
 - g1) al fine di determinare l'entità del contributo spettante di cui alla lettera g), da parte dell'ufficio curante l'istruttoria, dovrà essere presentata la valutazione del danno sotto la forma di perizia redatta nei modi di cui al punto 7) dell'allegato alla DGR n. 3509 in data 11 ottobre 2004; la stima inoltre dovrà essere completa con il calcolo della volumetria dell'immobile interessato in modo da poter definire il contributo rapportandolo alla minore volumetria che si intende ricostruire.
 - g2) al fine dell'ammissibilità a contributo della pratica, la ricostruzione parziale non potrà comunque essere inferiore al 50% del volume preesistente l'evento, tale soglia limite di intervento darà diritto al riconoscimento di un contributo pari al 50% della spesa ammessa per l'ipotesi di prima casa e pari al 35% della spesa ammessa per l'ipotesi di seconda casa; al di sotto della soglia del 50% di ripristino non sarà riconosciuto alcun contributo se non quello previsto per il non ripristino.
 - g3) il ripristino di un volume superiore alla soglia del 50% e fino al ripristino totale dell'immobile danneggiato sarà riconosciuto nella misura massima prevista per la categoria di appartenenza, 60% per la prima casa e 40% per la seconda casa e per fasce intermedie secondo la tabella seguente:

Percentuale volume ripristinato	Percentuale contributo 1° casa	Percentuale contributo 2° casa
50	50	35
60	52	36
70	54	37
80	56	38
90	58	39
100	60	40

2. di stabilire che la presente deliberazione si applica anche alle domande di contributo già presentate e non ancora definite per il risarcimento del danno subito a seguito dell'evento di cui allo stato di calamità dichiarato con decreto del Presidente della Regione n. 569 del 18 dicembre 2008, previa presentazione all'ufficio competente dell'integrazione della documentazione tecnica necessaria secondo il nuovo criterio di cui al precedente punto 1.